



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Del. n. 81/2002

LA COMMISSIONE

- Letto** l'art. 31 L. 476/98 che impone ai coniugi dichiarati idonei all'adozione di un bambino straniero di dare incarico ad un ente autorizzato ad operare nel Paese da esso prescelto;
- atteso** che l'albo degli enti autorizzati è entrato in vigore il 16/11/2000;
- considerato** che la L. 476/98 non contiene norme transitorie idonee a disciplinare in modo esaustivo il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e che, conseguentemente, si rende necessario, per colmare il vuoto legislativo, l'intervento del Governo attraverso la Circolare emanata il 30/10/2000 (n. DAS 715/UE/710) a firma del Ministro della Giustizia e del Ministro della Solidarietà Sociale;
- rilevato** che in base a detta circolare i coniugi che alla data del 16/11/2000 avevano già ottenuto dalla competente autorità straniera l'abbinamento ad un minore furono legittimati a proseguire senza l'assistenza dell'ente;
- rilevato** che con delibera del 21 febbraio 2001 questa Commissione equiparò alla situazione riportata nella circolare citata - quella dei minori adottabili abbinati dall'autorità straniera a cittadini italiani - la situazione del minore bielorusso accolto da cittadini italiani nell'ambito dei soggiorni temporanei per vacanze climatiche, purché antecedentemente alla data del 16/11/2000 ove gli affidatari avessero deciso di adottarlo, ciò al fine di sanare situazioni venutesi a creare nel detto periodo transitorio;
- ritenuto** che la circolare ministeriale 30/10/2000 fa riferimento alle procedure intraprese descrivendo infatti la situazione "di chi abbia già intrapreso, ma non concluso l'iter all'estero", quindi già in possesso del decreto di idoneità e in contatto con il Paese straniero dal quale ai fini di adozione era stata deliberata l'individuazione del bambino; doveva pertanto sussistere, ai sensi della circolare, *l'animus adottandi* e non quello *affidandi* alla data del 16 novembre 2000;
- ritenuto** che in nessun modo il minore accolto temporaneamente (per due mesi due volte l'anno) nell'ambito dei programmi di solidarietà per vacanze climatiche, ai fini del miglioramento dello suo stato di salute, può essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, equiparato al minore abbandonato ed adottabile nel cui interesse è in corso la procedura di adozione a favore di cittadini italiani;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

- considerato** che la delibera del 21 febbraio 2001 fu adottata dalla Commissione in un periodo ancora vicino a quello definibile come transitorio e rispondeva all'epoca al criterio dell'interesse superiore del minore;
- ritenuto** che allo stato detta delibera non può più giustificarsi, anche perché alcuni degli enti autorizzati da questa Commissione ad operare in Bielorussia sono stati finalmente accreditati dalla Repubblica di Belarus;
- ritenuto** che la questione va rivista e valutata, anche alla luce di fatti drammatici legati alle accoglienze temporanee dalla Bielorussia, come fughe di minori all'atto del rientro, mancati rientri, condotte autolesionistiche dei minori al ritorno in istituto;
- ritenuto** che le accoglienze non possono essere vissute né come un possibile percorso di "sperimentazione" del minore ai fini di un'eventuale adozione, né come percorso alternativo all'adozione;
- ritenuto** che appare, comunque, opportuno permettere a coloro che hanno in corso la procedura di adozione del minore accolto precedentemente alla data del 16/11/2000 portarla a conclusione, richiedendo alla Commissione, entro un determinato termine, di proseguire senza l'assistenza di un ente.

REVOCA

la propria delibera emessa in data 21/02/01;

DISPONE

che, a decorrere dall'1/01/2003, i coniugi dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero, i quali intendano adottare il bambino accolto nell'ambito dei percorsi di risanamento, seguiranno, quale che sia la data della prima accoglienza, l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente e dovranno dare mandato ad uno degli enti autorizzati per il Paese di provenienza dell'adottando; i coniugi che, alla data del 31/12/2002, abbiano già presentato alla Commissione, ai sensi dell'art.17 della Convenzione de L'Aja 29/5/93, istanza di autorizzazione al proseguimento della procedura per il minore accolto precedentemente alla data del 16/11/2000, potranno proseguire senza l'assistenza dell'ente.

Si comunichi al Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del Lavoro per l'opportuna informazione agli enti ed alle associazioni che organizzano i soggiorni climatici in Italia di minori provenienti dai Paesi dell'Est Europa ed al Ministero degli Esteri -Ufficio V Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e Politiche Migratorie- anche perché ne dia notizia alle competenti Autorità Bieloruse.

La Presidente
(Cons. Carmela Cavallo)